



**GAC-Gruppo di Azione Costiera
“Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane”**

FEP 2007/2013

Regolamento CE 1198/2006

***Avviso pubblico di attuazione della Misura 4.1.6
“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”***

**GAC “Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane”
c/o Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino
Lungomare Caboto - Area Agip Località Vivano - 04024 Gaeta (LT)**

Articolo 1

Ambito di intervento e finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, par. 1 Reg. CE 1198/06, la misura è finalizzata all'attuazione di una politica di tutela dell'ambiente nelle zone di pesca al fine di conservarne l'attrattività, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico.

Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale, con ricaduta su una pluralità indistinta di destinatari. Gli interventi devono favorire la fruizione delle aree protette e ad elevata rilevanza storico-archeologica presenti nell'area GAC.

In particolare la misura dovrà essere indirizzata alla realizzazione di iniziative volte a rivitalizzare e sviluppare le località nelle zone di pesca dell'area GAC e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico.

Articolo 2

Area territoriale di attuazione

Territorio del GAC.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

Possono accedere al presente bando enti pubblici ed organismi di diritto pubblico.

Devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del D.lgs. n. 163/2006, s.m.i. e relativi regolamenti attuativi per gli affidamenti di servizi e forniture.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente avviso pubblico i soggetti che:

- alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi;
- alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.
- che non abbiano ancora presentato, all'Amministrazione regionale, la domanda di saldo finale corredata della rendicontazione finale completa di spese quietanzate relativamente a domanda di contributo presentate a valere su un precedente avviso pubblico del FEP attinente alla stessa misura;
- abbiano percepito già un contributo pubblico di qualsiasi origine per la medesima iniziativa.

Articolo 4

Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo, redatta secondo il modello allegato A, e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata copia di un documento di identità in corso di validità), deve essere presentata, in duplice copia, al GAC al seguente indirizzo:

GAC Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane
c/o Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino
lungomare Caboto – area Agip loc. Vivano
04024 Gaeta (LT)

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di **giorni 45** a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito del GAC e all’Albo Pretorio dei soci pubblici, a mano o per plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Nel qual caso farà fede la data di spedizione del timbro postale. Qualora la scadenza indicata per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale successivo.

Per il medesimo beneficiario non è consentito presentare più di una domanda di contributo a valere sul presente avviso pubblico.

La domanda di aiuto è ricevibile se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- deve essere presentata o spedita entro i termini stabiliti con il presente articolo;
- deve essere presentata in due copie, di cui una in originale;
- deve essere presentata o spedita all’indirizzo indicato nel presente articolo;
- deve essere regolarmente sottoscritta da chi ne ha titolarità, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del firmatario;
- Sulla busta deve essere apposta la dizione **Misura 4.1.6 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”** e la denominazione completa del mittente.

Le domande presentate o spedite fuori dai termini indicati o presso sedi diverse da quelle indicate ovvero non sottoscritte dall’avente titolo (art. 38, D.P.R. 445/2000), e per mancata presentazione della documentazione definita essenziale di cui al successivo art. 9, non sono accolte e sono dichiarate irricevibili. La domanda deve essere comunque corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9 del presente avviso pubblico e deve essere in corso di validità.

Articolo 5 Interventi Ammissibili

Sono considerati ammissibili al presente regime contributivo gli interventi aventi una ricaduta, nel territorio del GAC “Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane” e strettamente legati al recupero e alla valorizzazione dell’ambiente costiero, naturale ed architettonico e a favorire la fruizione delle aree protette o ad elevata rilevanza storico-architettonica.

La misura si articola nelle seguenti azioni di intervento:

- realizzazione di progetti di recupero, protezione ed utilizzazione delle aree a forte valenza naturale;
- valorizzazione della cultura locale delle zone di pesca;
- tutela e la valorizzazione delle aree storico archeologiche;
- creazione di percorsi e di itinerari tematici;
- ristrutturazione di edifici storici associati alla cultura della pesca.

Le iniziative intraprese non dovranno sovrapporsi, o comunque ricalcare, altre iniziative di promozione attivate dalla Regione Lazio nello specifico settore e nell’ambito territoriale del GAC.

Articolo 6 Requisiti per l’ ammissibilità

Ai sensi della presente misura possono beneficiare dei contributi i soggetti di cui al precedente art. 3 in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza dello stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

- cantierabilità: il requisito della cantierabilità deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda o, in alternativa, può essere raggiunto entro e non oltre il termine di **45 giorni** continuativi calcolati dalla data di presentazione della domanda di finanziamento al GAC. In tale ultimo caso, la domanda di finanziamento pubblico deve essere corredata dalla richiesta di ogni parere, nullaosta, autorizzazione e concessione necessari al conseguimento della cantierabilità;
- non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente avviso pubblico i soggetti che risultino intestatari di due distinte domande di aiuto presentate a valere sul medesimo avviso pubblico.

Articolo 7 **Spese ammissibili**

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Le spese ammissibili, pertinenti alle tipologie di spesa di seguito indicate, sono considerate al netto di oneri accessori, imposte ed I.V.A., a meno che questi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal beneficiario e non recuperabili:

- costi per l'acquisizione di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
- Opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, nel limite del 50% dell'investimento previsto, al netto delle spese generali;
- Spese per realizzazione di itinerari tematici;
- spese generali, nel limite massimo del 10% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali le spese bancarie per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) n. 498/2007. Tali spese sono ammissibili se direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e finanziabili solo se regolarmente rendicontate.

Si fa presente che le spese ammissibili devono seguire i principi previsti dal Documento del MIPAAF "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013".

Articolo 8 **Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto:

- contributi in natura;
- acquisto di mobili e attrezzature;
- costi relativi al funzionamento ordinario della struttura proponente;
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/06 e s.m.i.);
- interessi passivi;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;

- IVA se non definitivamente sostenuta e recuperabile da parte del beneficiario finale in base all'art. 55 del Reg. CE 1198/2006. In base a tale articolo l'IVA è sempre considerata non ammissibile se il soggetto beneficiario è un Ente Pubblico;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti e non recuperabili da parte del beneficiario finale;
- le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Articolo 9

Documentazione richiesta

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità e in duplice copia (una in originale e una in copia), unitamente alla domanda:

Documentazione amministrativa

Deliberazione dell'organo competente con la quale:

- si approva il progetto definitivo, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dell'intervento;
- si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di contributo, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
- si nomina il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- si assume l'impegno al cofinanziamento dell'intervento per la quota parte di propria competenza, così come desumibile dal piano finanziario dell'opera;
- si dichiara di non aver beneficiato, per l'esecuzione dell'iniziativa, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali;
- si dichiara l'immediata cantierabilità del progetto come da validazione del progetto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n 554/99 e s.m.i. (D.P.R. 207/2010), dando atto del possesso di autorizzazioni, permessi, nulla-osta, pareri, necessari alla cantierabilità dell'intervento, da allegare in originale o in copia conforme all'originale;
- si dichiara che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- nel caso di Province e Comuni, si dichiara che l'opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche allegato al bilancio dell'Ente approvato dall'organo competente, ove necessario.

Documentazione tecnica

Elaborati progettuali costituiti da:

1. relazione tecnica dettagliata descrittiva dell'intervento (indicare le azioni , le fasi e i tempi dell'attività; la ricaduta in termini di popolazione interessata;la localizzazione/ricaduta territoriale; il crono-programma dei lavori con il quale viene indicata la specifica tempistica progettuale con riferimento alle singole linee di azione;
2. quadro economico riepilogativo degli investimenti previsti secondo il modello allegato C;
3. i dati per l'elaborazione della graduatoria secondo l'allegato modello B;
4. eventuale documentazione fotografica.

Articolo 10

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

In considerazione della disponibilità finanziaria prevista per il PSL del GAC "Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane", all'attuazione della misura 4.1.3 sono destinati fondi per un ammontare complessivo pari ad € 150.000. Qualora necessario e se la disponibilità delle risorse lo renderà possibile, sarà cura dell'Amministrazione regionale procedere al finanziamento del beneficiario collocato utilmente a fine graduatoria, con le risorse disponibili per economie.

Gli investimenti possono fruire di un contributo pubblico fino alla misura massima del 100% della spesa ammessa.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto.

La concessione del contributo pubblico potrà avvenire solo per i progetti esecutivi che posseggono il requisito della cantierabilità, ossia in possesso delle autorizzazioni necessarie, entro il termine della verifica dell'istanza ovvero 45 giorni dall'avvio del procedimento.

Articolo 11

Verifica dell'istanza e modalità di formazione della graduatoria

Il GAC, nell'ambito della procedura informatica SIPA, provvede all'assegnazione di un codice alfanumerico univoco ad ogni singola domanda pervenuta. Tale codice sarà comunicato al beneficiario e dovrà essere indicato nelle successive comunicazioni.

La verifica tecnico-amministrativa dovrà completarsi entro 45 **giorni** con la verifica del punteggio, per ogni istanza ammessa, sulla base dei criteri di selezione previsti dall'allegato B del presente Avviso pubblico.

Il GAC predispone una graduatoria di domande ritenute ammissibili. La graduatoria redatta, dopo la presa d'atto del CDA del GAC, viene inviata all'amministrazione regionale per la formale approvazione e la successiva pubblicazione. La predetta graduatoria verrà pubblicata anche sul sito www.gacmartirrenopontino.eu.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati nella graduatoria:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA; spesa ammessa a contributo;
- totale del contributo concesso;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- punteggio.

In caso di ex-aequo nella graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento, costituisce elemento preferenziale per il presente bando:

- cantierabilità;
- protocollo di acquisizione della domanda.

Le informazioni relative ai beneficiari saranno inserite nella procedura informativa **SIPA**.

Articolo 12

Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di concessione del contributo al beneficiario, quest'ultimo deve comunicare al GAC la data di inizio dell'attività in relazione alla tipo di intervento scelto. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto, fotocopia della prima fattura comprovante l'effettivo inizio dell'attività. Gli interventi dovranno essere conclusi come da crono programma di cui all'atto di concessione e, comunque, non oltre il 30 marzo 2015.

Articolo 13 Varianti

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste al GAC, il quale provvederà ad inviarle alla Regione Lazio per i provvedimenti di competenza. La richiesta di variante dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e pertanto **possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni**. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

La determinazione dell'entità economica della variante presentata viene effettuata con riferimento alla somma delle voci di spesa, per ogni tipologia di spesa interessate a variante, originariamente previste e oggetto di variazione progettuale. La mancata realizzazione di una voce di spesa prevista in progetto non oggetto di richiesta di variante comporta una economia di spesa.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione concedente e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Le varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso, al netto delle spese generali, devono essere comunque comunicate all'Area competente e, previa valutazione, possono essere autorizzate in sede di accertamento finale.

Non sono considerate varianti l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della marca dell'attrezzatura nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Articolo 14 Proroghe

Può essere concessa una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a quattro mesi.

La richiesta di proroga, debitamente giustificata e corredata del nuovo cronoprogramma degli interventi, deve essere presentata al GAC, che provvederà ad inoltrarla all'Amministrazione regionale, entro il termine di conclusione dei lavori previsti dal crono programma approvato, tenuto conto che i tempi di realizzazione e di rendicontazione devono essere comunque conclusi non oltre il 30 giugno 2015.

Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, e debitamente documentati. Per l'individuazione degli eventi eccezionali e dei motivi di causa di forza maggiore si rinvia all'art. 23 del documento "Disposizioni operative regionali per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013 e percorso procedurale organizzativo" approvato con Determinazione dirigenziale G00859, del 30.01.2014.

La richiesta di proroga non deve comportare variazioni degli obiettivi programmati, il progetto deve avere avuto inizio nei tempi previsti e deve trovarsi in uno stato di avanzamento fisico (realizzazione progettuale) e relativa corresponsione delle fatture, anche se non pagate, pari ad almeno il 30% del costo ammesso, al netto delle spese generali.

Articolo 15 Vincoli di alienabilità e di destinazione

Le spese ammissibili di cui al precedente art.7, ovvero i beni oggetto del finanziamento FEP non possono essere venduti o ceduti, né distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento per 5 anni (periodo vincolativo) calcolati a decorrere dalla data di notifica dell'esito dell'accertamento finale.

Il mancato rispetto del periodo vincolativo, comporta, l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Articolo 16 Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) mantenere, ai fini della rendicontazione delle spese, un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento delle fatture);
- b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno di conto corrente bancario/postale non trasferibile;
- c) assicurare la conservazione della documentazione inerente il progetto dell'iniziativa cofinanziata fino al 31.12.2019 (come stabilito nella Cabina di regia del 12 e 13 gennaio 2011 tra l'Autorità di Gestione e Regione Lazio);
- d) assicurare il proprio supporto e collaborazione per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAC e l'Amministrazione regionale concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;

- e) assicurare il rispetto degli obblighi di informativa e pubblicità di cui al Regolamento comunitario n. 498/2007, articoli 32 e 33 conformemente alle norme grafiche riportate all'allegato II del medesimo Regolamento;
- f) completare le operazioni cofinanziate entro i termini indicati nell'Atto di Concessione o nell'eventuale successivo Atto di Concessione di proroga;
- g) comunicare, al GAC e all'Amministrazione regionale, la fine dei lavori entro il termine massimo stabilito nell'Atto di concessione.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente avviso pubblico, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

Cause di forza maggiore. Le cause di forza maggiore che consentono la recessione senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti sono riportate all'articolo 23 delle "Disposizioni operative regionali per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013 e percorso procedurale organizzativo" approvato con Determinazione dirigenziale G00859, del 30.01.2014.

Articolo 17

Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo deve essere richiesto dal beneficiario/rappresentante legale al GAC, in qualità di soggetto responsabile della verifica amministrativa delle domande di pagamento.

Il GAC provvederà ad elaborare un elenco di domande ammissibili al pagamento di anticipo, acconto, e di saldo finale, da inviare all'Amministrazione regionale unitamente alla relativa documentazione.

Prima dell'invio di ogni domanda di pagamento, il GAC provvederà a verificare la validità del DURC e della documentazione antimafia e, nel caso che le stesse non siano più in corso di validità, procedere alla nuova richiesta.

Anticipo

L'anticipo può essere richiesto entro tre mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del finanziamento, secondo il modello allegato D. Può essere corrisposto per un importo minimo del 20% fino ad un importo massimo del 50% del contributo concesso, ed il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- o dichiarazione di inizio attività sottoscritta da RUP e, se nel caso, dal tecnico progettista con indicazione della data di inizio della stessa comprensiva della documentazione attestante la consegna dei lavori/servizi all'impresa aggiudicataria;
- o quale garanzia fideiussoria può essere presentata, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2 art. 56 Reg CE 1974/2006, una garanzia scritta dello stesso soggetto pubblico, utilizzando il modello fac-simile predisposto dall'Area Economia Ittica e Gestione Sostenibile delle Risorse reperibile sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it nella sezione pesca ed acquacoltura;
- o fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Acconto

La "domanda di pagamento" per la richiesta di acconto (Allegato D1) può essere presentata solo se residua almeno la metà del tempo previsto per la ultimazione dei lavori come da Atto di concessione.

E' possibile richiedere un solo acconto per progetto. L'erogazione avviene in funzione della spesa sostenuta per Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) comprovata da fatture e da documenti probatori il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'acconto dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori corredata da fatture e da documenti probatori dei lavori e degli acquisti oggetto dell'intervento sino ad allora realizzati e pagati.

Non potranno essere accolte positivamente le domande di pagamento di acconto alle quali sia allegata documentazione di rendicontazione di importo inferiore al 50% della spesa ammessa dall'atto di concessione e dalla eventuale variante in corso d'opera avanzata ed approvata, al netto delle spese generali.

Saldo

La "domanda di pagamento" per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione prevista deve essere presentata utilizzando l'allegato D1 al presente avviso pubblico, entro i **30 giorni** successivi dalla comunicazione di fine lavori.

Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di decadenza e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

La richiesta di pagamento del saldo finale, debitamente compilata e firmata dall'avente titolo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione finale comprensiva di elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- copia delle fatture, debitamente quietanzate, e copia dei relativi documenti di pagamento;
- dichiarazione liberatoria resa dal destinatario del pagamento (ditta fornitrice) nella quale si dichiara che la/le fatture emesse sono state regolarmente saldate con i relativi titoli di pagamento e che nulla altro è dovuto al fornitore da parte del beneficiario dell'aiuto. Nella dichiarazione liberatoria la ditta fornitrice deve, inoltre, specificare il numero, la data e l'importo della fattura;
- certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate (ove previsto);
- documentazione fotografica delle iniziative poste in essere;
- quadro comparativo tra le attività previste e quelle effettivamente realizzate ed eventuale relazione giustificativa;
- documentazione fotografica comprovante il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità di cui agli articoli 32 e 33 del Reg. CE n. 498/07;
- conto economico finale e relativa relazione;
- computo metrico consuntivo (ove pertinente).

Articolo 18

Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

L'Amministrazione regionale, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE 2988/95. Gli importi da restituire devono essere maggiorati degli interessi maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme, calcolati al tasso di interesse legale.

Si riportano, di seguito, i principali casi che comportano l'attivazione delle procedure di decadenza e di revoca del contributo:

- esito negativo dei controlli;

- accertamento di irregolarità durante i controlli;
- mancato rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'atto di concessione;
- rinuncia da parte del beneficiario;
- il beneficiario o un proprio rappresentante impediscono il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, non prestando la dovuta collaborazione.

Il controllo che, indipendentemente dal momento in cui si effettua, accerti inadempienze rispetto al mantenimento degli obblighi assunti comporta sempre la pronuncia di decadenza parziale o totale e la restituzione delle somme indebitamente percepite eventualmente già erogate a favore del beneficiario oggetto di controllo.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale anticipo liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 19 **Diritti del beneficiario**

Il beneficiario ha il diritto/possibilità di:

- di prendere visione degli atti del procedimento;
- di presentare memorie scritte e documenti, che la struttura ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- chiedere l'accesso agli atti;
- presentare ricorsi amministrativi;
- presentare le necessarie dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in luogo di certificati o atti di notorietà;
- tutti gli altri diritti sanciti dalla L. 241/90 e s.m.i.;
- chiedere un'anticipazione finanziaria per la realizzazione dell'intervento;
- chiedere il saldo a fronte della spesa sostenuta qualora sia preventivamente accertata la regolarità dell'esecuzione del progetto e delle spese sostenute;
- chiedere una variante /adeguamento del progetto;
- chiedere la proroga dei termini per la conclusione dei lavori.

Articolo 20 **Controlli**

L'Amministrazione regionale effettuerà controlli di primo livello e controlli ex post.

I controlli di **primo livello** verranno effettuati a qualunque pagamento diverso dall'anticipo e verte sulla verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, sull'ammissibilità delle spese, sulla regolarità e la completezza della documentazione trasmessa nonché sull'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni.

I controlli **ex post** sono previsti per il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 56 del Reg. 1198/2006 "Stabilità delle operazioni" e saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale delle procedure della gestione e dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale n. A6787 del 7/12/2010.

Articolo 21 **Indicatori fisici di misura**

I dati relativi agli indicatori fisici vengono inseriti nella procedura informatica SIPA, dal GAC e dall'Amministrazione regionale, per tutte le domande ammesse a finanziamento.

Articolo 22
Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle Disposizioni operative regionali approvate con Determinazione Dirigenziale n. G00859, del 30.01.2014, al Manuale delle procedure e dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale n. A6787, del 7.12.2010, in corso di revisione, al Manuale delle Procedure Asse IV FEP Sviluppo sostenibile nelle zone di pesca approvato con DD n. G03851 del 27/03/2014; al Regolamento CE 1198/2006 che istituisce il Fondo europeo per la Pesca (FEP) e al Regolamento CE 498/2007, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione del FEP.